

Professioni. Le previsioni del regolamento per il tirocinio per diventare dottori commercialisti o esperti contabili

Senza formazione niente stagisti

Il dominus che viola l'obbligo di aggiornarsi non può certificare il praticantato

Gian Paolo Tosoni

Il commercialista che non ha assolto l'obbligo della formazione professionale continua nell'ultimo triennio non può consentire il tirocinio professionale ai praticanti per l'accesso all'esame di abilitazione. Lo prevede l'articolo 1, comma 5, del decreto del ministero dell'Istruzione 143 del 7 agosto 2009 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 241 del 16 ottobre 2009 (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri).

Con il Regolamento per la pratica professionale degli aspiranti dottori commercialisti ed esperti contabili, quindi, è indirettamente introdotta una prima "sanzione" agli iscritti che non assolvono all'obbligo deontologico della formazione professionale: costoro non possono certificare l'effettuazione del tirocinio da parte di praticanti.

In base all'articolo 4 del regolamento emanato dal Consiglio nazionale, il periodo di formazione professionale è triennale e i trienni formativi decorrono dal primo gennaio 2008. Ne consegue che il primo triennio si perfeziona il 31 dicembre 2010. Dunque, soltanto da questa data la prescrizione dell'obbligo formativo del dominus prevista nel decreto ministeriale potrebbe essere applicata, con la conseguenza che la pratica professio-

LA VALIDITÀ

Una sospensione ingiustificata rende inefficace il periodo di pratica già effettuato

nale in corso potrà proseguire anche se il titolare dello studio non è in regola con la formazione continua.

Manca anche una norma transitoria che regoli i tirocini in corso avviati durante il triennio 2008-2010 e che si concluderanno successivamente. In questi casi, la pratica professionale dovrebbe essere portata a conclusione anche se il dottore o ragioniere commercialista non partecipa alla formazione continua.

Ogni professionista può accogliere nel proprio studio un numero massimo di due tirocinanti. L'Ordine, tuttavia, può autorizzare la frequenza di un terzo

praticante, se il professionista documenta che lo studio ha la capacità di assicurare le esigenze formative dei tirocinanti.

Particolarmente severa appare poi la disposizione contenuta nell'articolo 8 del Dm 143/09, sulla sospensione del periodo di tirocinio, che rende inefficace la pratica professionale svolta prima della interruzione. In sostanza, se il praticante sospende il tirocinio - si ritiene anche per un periodo minimo - per cause diverse da malattia, gravidanza, infortunio e servizio militare, la pratica già svolta rimane priva di effetti. In sostanza, non sono ammessi ripensamenti: se un praticante, dopo aver compiuto la pratica per un anno, la interrompe per un rapporto di lavoro subordinato e successivamente intende riprendere la pratica professionale, l'anno già compiuto non viene considerato nel periodo di tirocinio richiesto per l'esame di abilitazione alla professione.

Anche il registro dei tirocinanti ha due sezioni: a) per i tirocinanti commercialisti e b) per gli esperti contabili. L'articolo 14 del Dm prevede il passaggio del praticante dalla sezione b) alla sezione a). Può avvenire che un soggetto, dopo aver conseguito la laurea triennale, si iscriva nel registro praticanti sezione «esperti contabili» e svolga il periodo di tirocinio. Se nel frattempo consegue la laurea magistrale, per poter accedere all'esame di abilitazione per la professione di commercialista (sezione a), deve svolgere un nuovo anno di tirocinio per le materie previste per l'accesso a questa sezione, pur avendo già concluso il periodo di pratica relativamente alla sezione degli esperti contabili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le regole base

Durata

■ Dura tre anni e deve essere svolto senza interruzioni con un minimo di 20 ore la settimana

Estero

■ Per 6 mesi può essere svolto in un paese Ue presso chi svolge una professione equiparata

Studenti universitari

■ Può essere contestuale ai due anni della laurea specialistica se ci sono le condizioni previste dalla convenzione tra Miur e ordini di categoria. Ma il protocollo non è ancora stato firmato

